



# Comune di Miradolo Terme

Provincia di Pavia

AREA TECNICA



**ORDINANZA N. 4 DEL 26 aprile 2024**

## **Disciplina della circolazione stradale**

### **IL RESPONSABILE DI AREA**

#### **Premesso che:**

- in data 24 aprile 2024 si è verificato il distacco di alcune travi e di mattoni da un edificio posto in via Camillo Benso conte di Cavour, all'intersezione con via Cremona (ex SS SP n. 234), con conseguente loro caduta, tale da provocare ostruzione della circolazione lungo la stessa via Cavour;
- a seguito di intervento sul luogo congiuntamente effettuato da personale dell'Area Tecnica e da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per far fronte alla situazione di emergenza riscontrata lo scrivente funzionario responsabile ha adottato, nell'immediato e senza l'adozione di formale provvedimento ai sensi dell'art. 30, co 7, DPR 495/1992, misure atte a evitare pericoli per la pubblica incolumità consistenti nell'istituzione del divieto di transito in via Cavour, con eccezione riguardante i soli residenti negli edifici posti dal civico n. 2 al civico n. 34 (lato dx della strada) e dal civico n. 1 al civico n. 21 (lato sx della strada);

**Ritenuto** di dover regolamentare la viabilità mediante l'adozione di apposito atto;

#### **Visti**

- l'art. 5, comma 3 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- l'art. 6, comma 4, lett. a), b) e comma 5 lett. d) dello stesso decreto;
- l'art. 7, comma 1, lett. a) del decreto
- l'art. 107, comma 2, nonché l'art. 109, comma 2, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

### **ORDINA**

**il divieto di circolazione di qualunque tipo di veicolo in via Camillo Benso Conte di Cavour della frazione Camporinaldo.**

**E' ammesso il solo transito dei residenti, sino alle loro abitazioni, negli edifici posti dal civico n. 2 al civico n. 34 (lato dx della strada) e dal civico n. 1 al civico n. 21 (lato sx della strada), i quali percorreranno la via in entrambe le direzioni di marcia, con ingresso/uscita dalla sola piazza Cairoli.**

## **DISPONE**

l'adeguamento della segnaletica esistente a quanto previsto nel presente atto.

## **SOSPENDE**

tutte le precedenti ordinanze in contrasto con la presente

## **AVVERTE**

che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 D.Lgs. n. 285/1992

## **DISPONE INOLTRE**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Miradolo Terme e che venga trasmessa al Comando di Polizia Locale in sede e al Comando Stazione Carabinieri di Chignolo Po, competente per territorio

## **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 c.3 del D.Lgs. n. 285/1992 da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla data ultima di affissione all'Albo Pretorio, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data su indicata, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Gli organi di Polizia Stradale indicati all'art.12 del D.Lgs.30 aprile 1992 cureranno il rispetto della presente ordinanza.

*Dalla Residenza Municipale, li 26.04.2024*

Il Responsabile d'Area  
*dott. ing. Vito Sabato*